

ORDINE DELLE SCUOLE PIE

PROVINCIA TOSCANA

CODICE ETICO

**Redatto secondo il
D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231**

Articolo 1

1.1 Il presente codice costituisce l'insieme dei principi la cui osservanza è reputata di fondamentale importanza per il regolare funzionamento, l'affidabilità della gestione e l'immagine della Provincia Toscana dell'Ordine delle Scuole Pie.

1.2 Alle disposizioni del presente codice devono uniformarsi tutti i rapporti e tutte le attività compiute nel suo nome o nel suo interesse o, comunque, ad esso in ogni modo riferibili, posti in essere sia al suo interno che verso l'esterno.

1.3 Le disposizioni del presente codice costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi generali di diligenza e fedeltà il cui adempimento è richiesto dalla legge ai prestatori di lavoro (artt. 2104 e 2105 cod. civ.) e a quelli di correttezza e buona fede richiesti ai collaboratori a qualsiasi titolo (artt. 1175 e 1375 cod. civ.).

1.4 Le disposizioni del presente codice sono altresì vincolanti per tutti i religiosi, in quanto compatibili con il loro stato e con le regole e costituzioni che reggono l'Ordine delle Scuole Pie e ne costituiscono il diritto proprio.

1.5 Il presente codice sarà reso conoscibile ai terzi che ricevano incarichi professionali o d'opera dalla Provincia o che intrattengano con esso rapporti di collaborazione continuativa; sarà altresì divulgato all'utenza nei modi ritenuti più appropriati.

Articolo 2

2.1 La Provincia provvede, se del caso attraverso la designazione di specifiche funzioni interne, alla diffusione del presente codice presso i soggetti interessati, nonché:

- a) all'interpretazione e al chiarimento delle sue disposizioni, anche su segnalazione dell'Organismo di vigilanza circa l'opportunità di siffatti interventi;
- b) alla verifica della sua effettiva osservanza;

c) all'adozione dei provvedimenti connessi alla rimozione delle infrazioni delle sue norme, le quali costituiscono infrazioni disciplinari.

Articolo 3

3.1 Il perseguimento dell'interesse della Provincia non può mai giustificare una condotta contraria al diritto canonico, al diritto proprio, alle norme di legge dello Stato italiano, alle disposizioni del presente codice, alla clausole della contrattazione collettiva di lavoro.

Articolo 4

4.1 È vietato a chiunque utilizzare le informazioni acquisite in occasione dell'esercizio delle proprie funzioni per scopi non connessi all'esercizio medesimo.

4.2 Le informazioni che vengono legittimamente diffuse devono essere complete, trasparenti, comprensibili ed accurate.

4.3 Nello svolgimento di ogni attività l'ente opera per evitare di incorrere in situazioni di conflitto di interesse, reale o anche soltanto potenziale, e a tale modo di operare è fatto obbligo di conformarsi a tutti gli addetti della Provincia.

4.4 Fra le ipotesi di conflitto di interesse rientrano i casi in cui un addetto della Provincia operi anche per il soddisfacimento di interesse diverso da quello dell'ente e dei destinatari delle sue opere, per trarne vantaggio personale.

Articolo 5

5.1 La tutela delle condizioni di lavoro è considerata valore primario dalla Provincia, che è tenuto ad adottare nell'esercizio delle sue attività le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro e dei collaboratori, a seguito di una valutazione dei rischi per

la salute e la sicurezza, che abbia come fine la loro eliminazione o riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico.

5.2 La Provincia garantisce condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona e del principio dell'equa retribuzione.

Articolo 6

6.1 La Provincia non farà mai uso di lavoro forzato né in altro modo vincolato.

6.2 La Provincia non impiegherà mai lavoratori di età inferiore a quella prevista dalle norme di legge poste a tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti.

6.3 Ogni dipendente verrà trattato con rispetto e dignità; nessun dipendente verrà sottoposto a molestie o abusi fisici, sessuali, psicologici o verbali.

6.4. La Provincia riconosce e rispetta i diritti dei lavoratori di associarsi liberamente e di contrattare collettivamente.

6.5 Il personale è assunto con regolare contratto di lavoro, non essendo tollerata alcuna forma di lavoro irregolare o comunque instaurato con violazione delle leggi sul lavoro e di quelle di carattere tributario e previdenziale.

Articolo 7

7.1 Gli addetti della Provincia non devono promettere o versare somme o beni in natura di qualsiasi entità o valore, ovvero qualsiasi altra utilità, a pubblici funzionari per promuovere o favorire interessi dell'ente, anche a seguito di illecite pressioni.

7.2 Sono vietate, perché considerate elusive delle disposizioni di cui al precedente comma, forme diverse di aiuti o contribuzioni che, sotto forma di sponsorizzazioni, inserzioni pubblicitarie, incarichi, consulenze, e simili perseguano le stesse vietate finalità.

7.3 Chiunque riceva, espressamente o implicitamente, richieste di benefici di cui ai due commi precedenti da pubblici funzionari deve immediatamente sospendere ogni rapporto con il richiedente e informarne subito il proprio diretto superiore o l'Organismo di vigilanza.

Articolo 8

8.1 La Provincia procede all'individuazione dei contraenti attraverso apposite procedure che debbono essere trasparenti, certe e non discriminatorie, utilizzando criteri riferiti alla competitività dei servizi e dei prodotti offerti ed alla loro qualità.

8.2 È fatto divieto agli addetti della Provincia di accettare utilità di qualsiasi genere dai fornitori, tali da poterne influenzare impropriamente l'operato o anche soltanto da apparire a ciò dirette.

Articolo 9

9.1 Ogni dipendente è tenuto ad ottemperare, con diligenza e lealtà, agli obblighi relativi al proprio incarico ed è altresì tenuto al rispetto e alla tutela dei beni della Provincia attraverso comportamenti responsabili e conformi a quanto definito dalla normativa interna anche disciplinare, dal presente codice, dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

9.2 Ogni dipendente deve essere consapevole del carattere cattolico delle attività gestite dalla Provincia, che è un'organizzazione di tendenza, ed è quindi obbligato ad assumere comportamenti, sia lavorativi che extralavorativi, che nello svolgimento delle mansioni manifestino una coerenza con i valori cattolici professati dall'ente; tale coerenza deve

manifestarsi, per quanto attiene ai rapporti con i fruitori dei servizi, anche nel linguaggio e nell'abbigliamento.

9.3 I dipendenti ed i collaboratori si asterranno dal partecipare, anche indirettamente, ad attività di associazioni segrete ovvero di associazioni od organismi con finalità di natura criminale o che comunque perseguono scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare o professando ideologie in contrasto con il carisma dell'ente.

9.4 La scuola calasanziana, che si ispira ai principi cristiani, risulta anzitutto composta da quelle persone che, nel campo dell'educazione, con la loro testimonianza intendono affermare i valori cristiani, ed è aperta anche a quelli che responsabilmente accettano il nostro progetto educativo.

9.5 L'Ordine invita a partecipare alla sua missione i genitori, gli insegnanti, i diversi impiegati sussidiari e gli alunni. Questa partecipazione attiva e responsabile va estesa, in maniera progressiva, a tutte le forme e a tutti gli aspetti dell'educazione.

9.6 Il Progetto Educativo di ciascuna scuola dev'essere approvato dal Superiore Maggiore col consenso del suo Consiglio. La prima condizione per iscrivere gli alunni è l'accettazione di tale progetto. Allo stesso modo tutti gli insegnanti devono conoscerlo ed accettarlo prima che sia stipulato il contratto con essi; dovranno poi assicurare di comportarsi con la debita prudenza, perché gli eventuali problemi, che possano talora turbare il loro spirito, non si riflettano nell'animo degli scolari.

Articolo 10

10.1 Ogni persona che usufruisce del servizio della Provincia deve essere trattata con rispetto e dignità; nessuno verrà sottoposto a molestie o abusi fisici, sessuali, psicologici o verbali.

10.2 I colloqui privati con gli alunni della scuola, e comunque con utenti di minor età - per tali intendendosi quelli in assenza di terzi - vanno tenuti in luogo aperto al pubblico ovvero adibito allo specifico tipo di colloquio.

10.3 I contatti tra gli addetti della scuola e gli alunni fuori dell'orario scolastico o attraverso Internet devono essere autorizzati dalla Direzione scolastica.

Articolo 11

11.1 Gli addetti della Provincia sono direttamente e personalmente responsabili della protezione e della conservazione dei beni dell'ente loro affidati nell'espletamento dei rispettivi compiti, nonché dell'utilizzo degli stessi nel rispetto delle norme stabilite in tema di conservazione e tutela dei beni e delle altre norme di legge.

11.2 La connessione Internet eventualmente resa disponibile, il telefono, il fax, la posta elettronica e gli apparecchi di videoregistrazione devono essere utilizzati per il tempo indispensabile e soltanto per scopi lavorativi, come pure, durante lo svolgimento delle attività educative, i telefoni cellulari personali.

11.3 I dipendenti non possono procedere all'installazione diretta sul personal computer di programmi, né alla duplicazione od asportazione di programmi installati, salvo espressa autorizzazione della Direzione scolastica.

11.4 Ai dipendenti è vietato l'uso per esigenze personali dei computer, dei fax, delle stampanti e delle fotocopiatrici della Provincia.

11.5 Ai dipendenti ammessi all'accesso alla rete interna o ad Internet ovvero al sistema di posta elettronica non è consentito: a) il download di software o di files musicali né la tenuta di files nella rete interna che non abbiano stretta attinenza con lo svolgimento delle mansioni cui sono adibiti; b) utilizzare per ragioni personali, tranne espressa autorizzazione scritta, servizi di posta elettronica o di rete né così corrispondere con l'esterno; c) inviare

messaggi di posta elettronica dalle postazioni di lavoro o riceverne nelle caselle di posta elettronica neppure ricorrendo a sistemi di webmail; d) compiere atti diretti a sottrarsi ai controlli sull'utilizzo della posta elettronica e di Internet che la Provincia possa effettuare in conformità alla legge, anche saltuari od occasionali, sia in modalità collettiva che su nominativi o singoli dispositivi e postazioni; e) compiere atti diretti ad impedire la continuità dell'attività lavorativa mediante l'utilizzo della posta elettronica e di Internet in caso di loro assenza; f) utilizzare la posta elettronica ed Internet per effettuare acquisti o impartire disposizioni di pagamento ad uso personale, neppure quando il pagamento o la fatturazione siano a loro carico.

11.6 I dipendenti devono consentire, in previsione della possibilità che in caso di assenza e per necessità legate all'attività lavorativa si debba conoscere il contenuto dei messaggi di posta elettronica loro indirizzati, che un'altra persona, eventualmente da essi stessi designata in via preventiva, verifichi il contenuto dei messaggi e inoltri alla Direzione quelli ritenuti rilevanti per lo svolgimento dell'attività lavorativa.

11.7 – Ai dipendenti e collaboratori è fatto divieto di introdurre in qualsiasi forma, anche di volantinaggio o di questionario, stampe, immagini, materiale multimediale o analogo senza l'autorizzazione preventiva della Direzione.

Articolo 12

12.1 I dipendenti, i collaboratori continuativi e gli appaltatori dei servizi sono messi a conoscenza delle previsioni contenute nel presente codice mediante consegna di una copia dello stesso.

Articolo 13

13.1 Ogni violazione dei principi e delle disposizioni contenute nel presente codice da parte di dipendenti e dei collaboratori dovrà essere segnalata prontamente da chi ne venisse a

conoscenza al superiore gerarchico e da costui all'Organismo di vigilanza, fermo restando il diritto di ciascuno di informare direttamente l'Organismo di vigilanza.

13.2 Le segnalazioni delle violazioni saranno prese in considerazione soltanto ove contenenti informazioni sufficienti ad identificare i termini della violazione ed a consentire all'ente di effettuare una verifica appropriata.

13.3 La Provincia non tollererà alcun tipo di ritorsione per segnalazioni effettuate in buona fede.

13.4 Tutti gli addetti della Provincia sono tenuti a cooperare nelle indagini interne relative alle violazioni ed ai comportamenti contrari alle norme dettate dal presente codice.

Articolo 14

14.1 Ogni addetto dovrà prestare la massima collaborazione al personale ispettivo incaricato dall'Organismo di vigilanza di effettuare gli audit di Compliance.

14.2 In occasione degli audit di Compliance dovranno essere fornite agli auditor tutte le informazioni e le evidenze documentali richieste.

14.3 In caso di segnalazione di anomalie e non conformità da parte degli auditor di Compliance, ogni addetto dell'ente dovrà porre in essere tutto ciò che è necessario per recepire le azioni correttive o preventive richieste.

Articolo 15

15.1 La Provincia non potrà consentire violazioni delle previsioni contenute nel presente codice.

15.2 Ogni violazione da parte dei dipendenti costituisce infrazione disciplinare e comporta le conseguenze sanzionatorie di cui all'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, agli artt. 2119 e 2106 del codice civile, al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ed alla normativa collettiva e regolamentare applicata.

15.3 Ogni violazione da parte dei collaboratori coordinati e continuativi, dei lavoratori autonomi e in genere dei collaboratori esterni è fonte di responsabilità contrattuale e come tale è sanzionata in base ai principi generali del diritto ed alle norme che regolano i relativi rapporti contrattuali.

15.4 Ogni violazione da parte dei religiosi è sanzionata in base al diritto proprio.

Articolo 16

16.1 I titolari delle persone giuridiche che, in qualità di appaltatori, svolgono attività rilevanti nell'ambito dei servizi erogati all'utenza delle varie Opere della Provincia riconoscono il presente Codice Etico quale elemento integrante ed essenziali del contratto di appalto, o della diversa tipologia contrattuale utilizzata, e s'impegnano a garantire che il personale inviato sia a conoscenza del contenuto del Codice Etico e si astenga dal realizzare comportamenti che si pongano in contrasto con il suo contenuto.

16.2 In caso di violazione del Codice Etico da parte del personale di cui al punto precedente, la Provincia provvederà a notificare l'accaduto in forma scritta al legale rappresentante della persona giuridica cui è affidato il servizio, che dovrà adottare le opportune azioni correttive, la cui mancata ed ingiustificata attuazione costituisce inadempimento contrattuale.

Articolo 17

17.1 In tutte le Opere che erogano servizi diretti all'utenza esterna, oppure in un campione rappresentativo di esse definito dall'Organismo di vigilanza - saranno periodicamente somministrati questionari di soddisfazione, in forma anonima o nominativa.

17.2 Il testo dei questionari dovrà essere sottoposto alla preventiva approvazione dell'Organismo di vigilanza.

17.3 Entro 60 giorni dalla raccolta dei questionari somministrati, dovrà essere trasmessa all'Organismo di vigilanza una relazione scritta, relativa al risultato dell'indagine.

Articolo 18

18.1 Ove, presso alcune attività, vengano svolte ispezioni da parte di soggetti pubblici, i relativi verbali, entro 30 giorni, dovranno essere trasmessi all'Organismo di vigilanza.

Articolo 19

19.1 In tutte le Opere che erogano servizi diretti all'utenza esterna dovranno essere registrati i più rilevanti reclami segnalati dall'utenza o dal personale interno.

19.2 L'evidenza dei reclami sarà messa a disposizione dell'Organismo di vigilanza, che li registrerà e valuterà in sede di Compliance audit.

19.3 I soli reclami che contengono informazioni che potrebbero essere penalmente rilevanti o comunque relative a presunte violazioni al contenuto del Modello Organizzativo o del presente Codice Etico, dovranno essere trasmessi entro 10 giorni all'Organismo di vigilanza.

Articolo 20

20.1 In tutte le scuole gestite dalla Provincia viene emesso il Piano dell'Offerta Formativa secondo la normativa nazionale vigente.

20.2 Il rispetto del Piano dell'Offerta Formativa e dei Regolamenti vigenti all'interno dell'Opera rientra nelle attività verificate dall'Organismo di vigilanza in sede di Compliance audit.

Articolo 21

21.1 L'attività di Compliance audit si fonda sui seguenti principi ispiratori, diretti a garantire la completezza, l'imparzialità e l'efficacia dell'audit.

a) Comportamento etico

Durante l'audit di Compliance sarà tenuto un comportamento basato su: fiducia, integrità, riservatezza e discrezione.

b) Presentazione imparziale

L'auditor riporterà fedelmente e con precisione le risultanze, le conclusioni ed i rapporti di audit, riportando gli ostacoli significativi incontrati durante l'audit e le opinioni divergenti non risolte tra il gruppo di audit e l'organizzazione oggetto dell'audit.

c) Adeguata professionalità

Gli auditor baseranno il contenuto del rapporto di audit sulle conoscenze di cui dispongono a livello professionale, integrate con le informazioni registrate nel corso dell'audit.

d) Indipendenza

Gli auditor conserveranno uno stato di obiettività di pensiero durante il processo dell'audit per assicurare che le risultanze e le conclusioni dell'audit siano basate solo sulle evidenze dell'audit.

e) Approccio basato sull'evidenza

Le evidenze dell'audit saranno verificabili. Esse si baseranno su campioni di informazioni disponibili ed indicati nel rapporto di audit.